

CITTA' DI ROSOLINI

SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTO DI UNA INFRASTRUTTURA OTTICA DI ACCESSO CAPILLARE NELLA CITTA' DI ROSOLINI

TRA

Il Comune di Rosolini C.F. e P.I. _____, con sede legale in via Roma 2 -
96019 - ROSOLINI, rappresentato da _____ nella qualità di
_____ (di seguito indicato come "COMUNE")

E

L'Operatore di telecomunicazioni SKY-LINK SRLS, con sede legale in via Padova, 21 - 95127-
Catania, Partita IVA 05220870876 e numero di iscrizione 351989 al Registro delle imprese di
Catania, rappresentata da _____ nella qualità di
AMMINISTRATORE (di seguito indicato come "OPERATORE")

PREMESSO CHE

- Il COMUNE e l'OPERATORE ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultra-larga costituisca una piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni;
- Il COMUNE ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazione attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo della Città, in termini di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- L'OPERATORE persegue un piano di sviluppo di una rete a banda ultra-larga che prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica con disponibilità vicino e/o fino agli edifici; l'infrastruttura sarà sviluppata mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);
- L'OPERATORE è interessato a realizzare una rete a fibra ottica del tipo FTTH come sopra dettagliata, attraverso dei lavori di scavo, senza che da essi possano derivare disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull'ambiente e provvederà ad avviare i previsti iter autorizzativi conformemente a quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. n.259/03 e dall'art. 2 del D.L. 112/08 (convertito in Legge 133/08) e successive modifiche nel rispetto, ove applicabili, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, e dalle procedure, ove applicabili e con esse compatibili, previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà

comunale;

- Il COMUNE ha in programma la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel centro Urbano, realizzato con collegamenti in fibra ottica,
- L'OPERATORE, al fine di non eseguire ulteriori scavi stradali per la posa delle nuove linee in fibra ottica, in riferimento alla , la proposta di utilizzare per la propria linea principale, i cavidotti già realizzati per la pubblica illuminazione, in modo anche da accelerare i tempi di realizzazione della nuova infrastruttura e limitare disagi per la cittadinanza fornendo al comune alcune contropartite tecniche;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

**Art. I
(Premesse)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2
(Riferimenti normativi)**

Il COMUNE e l'OPERATORE si impegnano a realizzare gli interventi oggetto del presente Accordo nel pieno rispetto di tutte le norme (di Legge e regolamentari) in materia di impianti ed infrastrutture per le telecomunicazioni, di utilizzo del sottosuolo, di sicurezza nonché in materia di barriere architettoniche.

Si richiamano inoltre, in quanto di specifico interesse del presente Accordo, i seguenti Provvedimenti normativi:

- a) la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- b) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'1 ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- c) in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- d) in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";
- e) l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni

- espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”;
- f) l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [...]”;
- g) l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Art.3 (Obiettivo)

Con il presente Accordo il COMUNE e l'Operatore intendono favorire la realizzazione di una rete NGAN nella città di Rosolini, ad iniziare dalla rete primaria dorsale che verrà inserita all'interno dei cavidotti esistenti di pertinenza della Pubblica Illuminazione, che permettono la riduzione dei tempi e dei costi di intervento, ed evitano disagi ai cittadini e limitazioni alla circolazione.

Art. 4 (Proprietà dei beni e manutenzione)

Il COMUNE e l'OPERATORE convengono che le infrastrutture ed ogni connessa nuova opera realizzata ed usufruita in virtù del presente accordo, siano esse posate sopra il suolo o nei sottosuolo pubblico, sono di esclusiva proprietà dell'OPERATORE.

Le linee che verranno inserite all'interno dei cavidotti di proprietà comunale, che non possono essere separati dal cavo in fibra ottica utilizzato per l'impianto di videosorveglianza resteranno di esclusiva proprietà del COMUNE, mentre l'OPERATORE per tutto il periodo di vigore della presente convenzione è obbligato a gestirle e a mantenerle.

Allo scadere del periodo di validità della presente convenzione l'operatore per continuare ad utilizzare le linee poste all'interno dei cavidotti di proprietà comunale, dovrà corrispondere al COMUNE un canone annuo stabilito secondo i parametri dettati dalla normativa al momento vigente.

I tratti di linee interrati ed aeree realizzati interamente dall'OPERATORE per la realizzazione dell'infrastruttura, restano di proprietà dello stesso, ad eccezione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

In ogni caso l'OPERATORE dovrà occuparsi della manutenzione dei manufatti, posti sia sopra il suolo pubblico sia nel sottosuolo, per il mantenimento del decoro e la corretta funzionalità degli impianti e dei manufatti stessi; detta manutenzione dovrà essere fatta periodicamente (ogni 6 mesi) compresa la rimozione di scritte e adesivi e qualsiasi altro elemento di degrado. In

seguito alla segnalazione di manufatti deteriorati e vandalizzati, o anche inutilizzati, l'operatore deve provvedere alla riparazione, pulitura o, eventualmente, rimozione, in questo caso ripristinando ad arte lo stato dei luoghi. L'intervento di ripristino dovrà essere eseguito immediatamente, nel caso ricorrano rischi per la sicurezza, e comunque non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5

(Posa delle infrastrutture con tecniche a basso impatto ambientale)

Il COMUNE, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza favorirà l'impiego, laddove possibile, da parte dell'OPERATORE delle tecniche di posa a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, l'effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Marzo 1999, nonché alla normativa nazionale ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

Sono ammesse tecniche di scavo tradizionale nel rispetto del Codice della Strada, oltre alla tecnica con microtunneling, le cui specifiche saranno conformi alle normative nazionali (D.M. 1 ottobre 2013 citato). Relativamente alla tecnica con microtunneling, prima dell'esecuzione dovranno essere fornite le indagini Georadar che ne confermino la fattibilità. Relativamente alla tecnica di scavo con minitrinca è ammessa, laddove possibile, nel rispetto del D.M. 1 Ottobre 2013. Relativamente agli scavi in presenza di pavimentazioni in pietra naturale dovrà essere rispettato il "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

Quale che sia la tecnica di scavo adottata dovrà essere garantita la portanza della struttura stradale così come previsto dal "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale, l'OPERATORE dovrà condurre un'accurata indagine del sottosuolo per individuare l'eventuale presenza di servizi interrati, utilizzando sistemi Georadar. Gli esiti di tali indagini saranno trasmessi al COMUNE, unitamente ad una planimetria dettagliata riportante gli interventi di scavo occorrenti che dovranno essere sempre autorizzati dal COMUNE, senza oneri per l'OPERATORE.

Relativamente alla verifica delle preesistenze nel sottosuolo, l'OPERATORE dovrà reperire le informazioni necessarie delle reti dei sotto servizi presso gli enti erogatori dei servizi, tali informazioni saranno da utilizzare in modalità non probatoria ma ausiliaria. Per quanto riguarda

la realizzazione dell'opera sarà cura dell'OPERATORE riportare con la massima precisione topografica gli interventi. L'OPERATORE si impegna a mettere a disposizione del COMUNE i rilievi dei sotto servizi aggiornati nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo, fornendo gli elaborati in formato digitale e tutti gli elaborati tecnici che evidenziano le interferenze con i sotto servizi presenti.

Qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire la posa con il procedimento sopra riportato, il COMUNE autorizzerà l'esecuzione degli interventi con scavo a cielo aperto.

Durante la fase progettuale e poi successivamente nell'esecuzione dei lavori l'OPERATORE dovrà

rispettare quanta previste nella autorizzazione comunale relativa all'esecuzione di interventi nel sottosuolo, soprattutto in relazione ai ripristini di prima e secondo tempo ed agli spostamenti degli impianti.

Sara cura dell'OPERATORE rimuovere laddove necessaria i manufatti "incongrui" e ripristinare lo stato dei luoghi e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli in uso.

Art. 6 (Requisiti, prestazioni e procedure specifiche per l'installazione di manufatti all'esterno)

La collocazione di nuovi manufatti nella spazio pubblico, deve avvenire sulla base di un coerente ed unitario piano di localizzazione, per evitare installazioni sporadiche e per contrastare casualità e sciatteria.

Ovunque possibile nuovi manufatti isolati devono essere interrati o inseriti all'interno di contenitori in ABS dotati di chiusura a chiave e posti a ridosso di edifici previa accordo con i proprietari degli stessi.

I manufatti fuori terra non devono mai interferire con i passaggi pedonali e rappresentare un pericolo per le persone a mobilità ridotta o limitata. La larghezza del passaggio pedonale che deve essere garantita è di almeno 1,5 mt. solo in presenza di elementi puntuali, quali pali per segnaletica stradale illuminazione, ecc., può essere ridotta fino a 1 mt.

Laddove si preveda l'installazione di nuovi manufatti in corrispondenza di altri impianti già esistenti, è opportuno raggruppare gli elementi, avvicinandoli il più possibile e allineandoli gli uni con gli altri, in modo da costituire un insieme ordinato. Anche le botole degli impianti interrati devono il più possibile essere allineate fra loro.

La collocazione di manufatti in adiacenza ad edifici di interesse storico e architettonico, come individuati dagli strumenti urbanistici, deve essere effettuata in relazione al disegno del prospetto, rispettandone l'apparato decorativo (colonne, cornici, ecc.).

In presenza di portici, I manufatti non possono occupare lo spazio del cosiddetto occhio (la luce libera tra le colonne o pilastri) né essere installati in adiacenza alla colonne a base tonda. Possono eventualmente essere collocati vicino a pilastri a base quadrata solo se la dimensione in larghezza del pilastri è maggiore di quella del manufatto. In questi casi il manufatto deve sempre essere installato nella parte interna del portico, nella parte esterna solo in presenza di un marciapiede sufficientemente largo. Qualora ci siano comprovate esigenze tecniche che impediscano il rispetto di quanto sopra descritto sarà valutata da parte del COMUNE una proposta di soluzione alternativa.

Gli angoli degli edifici, soprattutto se porticati, devono essere mantenuti sgombri da manufatti. Il colore del manufatto di norma deve essere sempre il medesimo di quello della parete a cui si affianca o retrostante. Per i manufatti isolati il colore, di norma, deve essere grigio ferromicaceo (RAL 7011).

Le nuove installazioni all'interno del centro storico, come individuati dagli strumenti urbanistici, e il piano della loro localizzazione costituiscono interventi su beni culturali ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio ed è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa.

Art. 7

(Programmazione degli interventi)

L'OPERATORE, in coerenza con le vigenti normative, si impegna a comunicare al COMUNE il programma di lavoro e quello delle attività di scavo e a mantenerlo aggiornato, fatti salvi gli interventi non programmabili.

Art. 8

(Comunicazioni)

L'OPERATORE si impegna, prima dell'inizio dei lavori, a comunicare in forma scritta al COMUNE il nominativo ed i recapiti del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, nonché dei Responsabili della manutenzione, sia dell'OPERATORE stesso sia delle imprese esecutrici.

Art. 9

(Iter Autorizzativo)

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ed all'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale va inoltrata, contestualmente alla eventuale richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori stessi. Il COMUNE provvederà di norma entro 15 giorni ad istruire le pratiche ed emanare la relativa autorizzazione.

Art. 10

(Canone di occupazione suolo pubblico)

La posa dei cavi e degli apparati di connessione (sia nel caso di collocazione nel sottosuolo sia nel caso di utilizzo di cavidotti esistenti di proprietà del COMUNE) e la relativa occupazione permanente del sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone COSAP di cui all'art. 63 D.Lgs. 446/97 e dei regolamenti comunali.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art.88 comma 10 e all'art.93 comma 2, il canone di cui al comma precedente è liquidato applicando le tariffe di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) ed f) del D.Lgs. 446/97, in linea quanto previsto in materia di occupazione permanente con cavi dal regolamento comunale.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 63 ultimo comma del D.Lgs. 446/97 ed in considerazione del preminente interesse generale riconosciuto dall'Amministrazione Comunale a questo progetto si stabilisce che l'eventuale utilizzo, ai fini della posa delle fibre, di cavidotti o infrastrutture comunali, per la durata di validità della presente convenzione, viene concesso a titolo gratuito, fermo restando quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 89 in tema di ubicazione e condivisione delle infrastrutture, e del successivo art. 11.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 259/2003, null'altro è dovuto al COMUNE dall'OPERATORE né oneri né canoni che non siano stabiliti per Legge; in modo particolare, è esclusa la possibilità di richiedere alcun onere finanziario, reale o contributivo (a titolo esemplificativo, canoni concessori ricognitori e non ricognitori). Nulla è pertanto dovuto per l'occupazione delle infrastrutture comunali già esistenti previste nella presente convenzione e riportate nell'allegata planimetria fino alla scadenza di validità della stessa.

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre applicato il relativo canone di occupazione di suolo pubblico necessaria all'esecuzione dei lavori.

Art. 11

(ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'OPERATORE)

L'OPERATORE provvederà alla posa a proprie spese di un cavo in fibra ottica lungo tutta la linea di dorsale principale posta all'interno del cavidotti per la pubblica illuminazione. Il cavo in fibra ottica dovrà essere dimensionato opportunamente per dedicare N. ___ fibre ottiche per il collegamento delle video telecamere, come previsto dal progetto predisposto dal COMUNE, in aggiunta alle fibre necessarie per offrire il servizio di collegamento internet FTTH a utenti privati e aziende. Il numero di Fibre richieste per il servizio FTTH è di N. ___ Fibre.

L'OPERATORE, per tutta la durata della convenzione, si occuperà della manutenzione dei cavi incluse le fibre dedicate alla video sorveglianza (data la necessità di offrire comunque il servizio in modo continuativo ai propri clienti).

- L'OPERATORE, per tutta la durata della convenzione, offrirà gratuitamente la connessione internet con upload adeguato per permettere il collegamento remoto alla video camera.

Art. 12

(ONERI SPECIFICI A CARICO DEL COMUNE)

Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, concede a titolo gratuito l'uso dell'infrastruttura di pubblica illuminazione per il passaggio dei cavi in fibra ottica per il servizio di FTTH così come definito nel DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 ed il Decreto Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, metterà a disposizione uno spazio per armadietto 60cm x 60cm con relativa alimentazione elettrica delle antenne nei locali del Comune.

Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, metterà a disposizione uno spazio sui tetti dei locali sopra identificati per l'installazione delle antenne di collegamento delle dorsali internet.

In ogni caso qualsiasi costo ed onere sarà esclusivamente a carico dell'OPERATORE.

Art. 13

(Penali e rescissione della convenzione)

Il COMUNE si riserva di controllare periodicamente la corretta applicazione del presente Accordo, con particolare riferimento all'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in modo assolutamente conforme al regolamento comunale ed agli accordi vigenti tra le parti, al rispetto dell'iter autorizzativo, e alla corretta installazione del cavo dedicato alla videosorveglianza e alla sua manutenzione.

Nel caso in cui, ad una di queste verifiche, risultasse da parte dell'OPERATORE il mancato rispetto di uno qualunque degli articoli che compongono il presente Accordo e dei Regolamenti Comunali in esso richiamati, le attività di realizzazione dovranno essere da questo sospese con effetto immediate e non potranno riprendere fino a quando il COMUNE non avrà accertato ed approvato il superamento del problema precedentemente riscontrato.

Nel caso in cui l'OPERATORE non rispettasse i termini stabiliti all'art.15, il COMUNE si riserva la facoltà di rescindere autonomamente dal presente accordo e revocare tutte le autorizzazioni già emesse, senza che l'OPERATORE possa avanzare alcuna pretesa sui lavori e le opere già eseguiti.

Art. 14

(Campagna istituzionale di comunicazione)

L'OPERATORE si farà carico di contribuire ad una campagna di comunicazione istituzionale con la collaborazione e supervisione del COMUNE, che accompagnerà il progetto in tutte le sue fasi. Obiettivo dell'iniziativa di comunicazione è la presentazione del progetto evidenziandone i finalità, le caratteristiche e le opportunità per i cittadini e per le imprese.

Art. 15

(Durata- Disposizione transitoria)

La durata di vigore della presente convenzione è stabilita in ANNI 15 (quindici) a partire dalla data di stipula della stessa, durante tale periodo l'OPERATORE potrà mantenere a titolo gratuito i cavi a fibra ottica nel sottosuolo all'interno di cavidotti di proprietà del Comune di Rosolini. L'OPERATORE dovrà completare la realizzazione dell'intera rete a fibra ottica del tipo FTTH entro DUE anni decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, con possibilità di rinnovo dietro motivata richiesta da parte dello stesso OPERATORE.

L'OPERATORE inoltre si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, di installare entro 1 ANNO dalla firma dello stesso, il cavo a fibra ottica di cui all'art. 11, occorrenti per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale come riportato nell'allegata planimetria.

Per
Il Comune di Rosolini

Per
l'Operatore
